



COMUNE DI CAMBIASCA

(Provincia del Verbano Cusio Ossola)

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Delibera n°

4

Data

28/02/2019

OGGETTO:

APPROVAZIONE PER L'ANNO 2019 DELLE TARIFFE TARI E RELATIVE SCADENZE. CONFERMA ALIQUOTE DELL'IMU E DELLA TASI.

L'anno duemiladiciannove addì ventotto del mese di febbraio alle ore diciotto e minuti trenta nella sala delle adunanze si è riunito il Consiglio Comunale, convocato con con avvisi spediti nei modi e nei termini di legge, in sessione Ordinaria ed in seduta pubblica di Prima convocazione.

Fatto l'appello nominale risultano presenti e assenti i seguenti Consiglieri:

Cognome e Nome	Presente
1. LIERA Claudio - Presidente	Sì
2. COLOMBO PRATESI Luisella - Consigliere	Sì
3. ROVERAN Claudio - Consigliere	Sì
4. BRIZIO Carmen - Consigliere	Sì
5. MARINONI Stefano - Consigliere	Sì
6. ROTONDI Maria Rita - Consigliere	Sì
7. SCIARINI Manuela - Consigliere	Sì
8.	
9.	
10.	
11.	
Totale Presenti:	7
Totale Assenti:	0

Partecipa alla seduta e verbalizza il Segretario Comunale dott. Giovanni Boggi.

Il Presidente LIERA Claudio in qualità di Sindaco, dichiara aperta la seduta per aver constatato il numero legale degli intervenuti, passa alla trattazione dell'argomento di cui all'oggetto.

OGGETTO: APPROVAZIONE PER L'ANNO 2019 DELLE TARIFFE TARI E RELATIVE SCADENZE. CONFERMA ALIQUOTE DELL'IMU E DELLA TASI.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l'art. 1, comma 169 della Legge 296/2006 (finanziaria 2007), secondo il quale: "gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente, all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento".

VISTO il decreto del Ministero dell'interno del 25 gennaio 2019 che differisce al 31 marzo 2019 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione per l'anno 2019;

VISTI gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, e art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, con i quali viene istituita l'imposta municipale propria, con anticipazione, in via sperimentale, a decorrere dall'anno 2012 e fino al 2014, in tutti i Comuni del territorio nazionale.

VISTO:

- l'articolo 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, ha istituito l'imposta unica comunale (IUC), disciplinando la tassa sui rifiuti – TARI – quale componente della IUC, destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, con contestuale soppressione della TARES;
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 19 del 04/09/2014 è stato approvato il Regolamento Comunale per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale (IUC);
- l'articolo 1, comma 651, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, prevede che il Comune, nella commisurazione della tariffa tenga conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158;
- l'articolo 1, comma 652, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, prevede in alternativa ai criteri di cui al comma 651 e nel rispetto del principio «chi inquina paga», sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, può commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti.
- l'articolo 1, comma 654, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013 prevede l'obbligo di assicurare la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio risultante dal piano finanziario;
- l'articolo 1, comma 683, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013 prevede che il Consiglio Comunale approvi entro il termine fissato per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal Consiglio Comunale;

- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 03 del 28/02/2019 dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è stato approvato il Piano Finanziario per l'anno 2019;

PRESO ATTO che il Comune intende, in analogia con i precedenti tributi TARSU – TARES, adottare per la determinazione delle tariffe i criteri determinati con il regolamento di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

RITENUTO, con riferimento alle utenze sia domestiche che non domestiche di riconfermare i coefficienti ka e kb di cui al citato D.P.R. n. 158/1999, già utilizzati per la TARI anno 2018;

DATO ATTO che per l'utenza L'Eremo di Miazzina (Casa di Cura) si è ritenuto di applicare una tariffa a copertura dei costi effettivi;

DATO ATTO che le tariffe TARI per l'anno 2019 subiscono, rispetto alle tariffe dell'anno 2018, un leggero aumento dovuto ad un rincaro dei costi di smaltimento rifiuti e che i costi totali del Piano Finanziario 2019 sono ripartiti per le utenze domestiche nella misura del 94% e per le utenze non domestiche nella misura del 6%;

CONSIDERATO che il pagamento del tributo TARI viene effettuato in due rate semestrali con scadenza 31 luglio e 31 ottobre, od in un'unica soluzione entro il 31 luglio dell'anno corrente;

TENUTO CONTO che, ai sensi dell'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, l'aliquota di base dell'imposta municipale propria è pari allo 0,76 per cento, con possibilità per i Comuni di modificare le aliquote, in aumento o in diminuzione, esclusivamente nei seguenti casi:

1) aliquota di base 0,76 per cento, aumento o diminuzione sino a 0,30 punti percentuali.

2) aliquota abitazione principale 0,40 per cento, aumento o diminuzione sino a 0,20 punti percentuali.

VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 7 del 22 febbraio 2018 con la quale è stata riconfermata anche per l'anno 2018 l'applicazione dell'aliquota TASI al 1 per mille;

Visto il comma 14 della legge di stabilità 2016 (208/2015) che stabilisce l'esenzione della Tasi sulle unità immobiliari adibite ad abitazione principale e relative pertinenze ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A1, A8 e A9;

DATO ATTO che l'art. 9-bis del D. L. 28 marzo 2014, n. 47, convertito, con modificazioni dalla legge 23 maggio 2014, n. 80 stabilisce che, a partire dall'anno 2015, *“è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso”*.

VISTO l'articolo 1, comma 10 della Legge di Stabilità 2016 che introduce la riduzione del 50 per cento della base imponibile per le unità immobiliari,

fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che:

- il contratto di comodato sia registrato;
- il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato.

Il beneficio spetta altresì anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle abitazioni classificate nelle categorie A/1-A/8 e A/9.

VISTO l'articolo 1, comma 13 della Legge di Stabilità 2016 che ripristina dal 1° gennaio 2016 il criterio contenuto nella circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 9 del 14/06/1993 ai fini dell'esenzione per i terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina.

DATO ATTO che il Comune di Cambiasca è compreso nell'elenco di cui alla circolare n. 9/1993 e di conseguenza l'IMU non è dovuta per i terreni.

TENUTO CONTO che:

- dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 ed A/9 nonché per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica;
- ai sensi del regolamento comunale per la disciplina dell'IMU, approvato con deliberazione di C.C. n. 19 del 04.09.2014 è assimilata all'abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà e di usufrutto da anziani e/o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.

VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 7 del 22/02/2018 di approvazione delle aliquote per l'anno 2018 nella misura seguente:

- **aliquota 0,40%** abitazione principale (cat. A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze) con la detrazione per abitazione principale di € 200,00;
- **aliquota 0,76%** altri immobili, aree edificabili ed immobili di categoria D;

RITENUTO di confermare anche per l'anno 2019 le aliquote vigenti nell'anno 2018 e precisamente:

- **aliquota 0,40%** abitazione principale (cat. A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze) con la detrazione per abitazione principale di € 200,00;
- **aliquota 0,76%** altri immobili, aree edificabili.
- **aliquota 0%** terreni agricoli in quanto esenti.

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e s.m.i. ed in particolare l'articolo 49;

ACQUISITO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica ai sensi del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e s.m.i. articolo 49;

ACQUISITO il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile ai sensi del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e s.m.i. articolo 49;

SU richiesta del Sindaco il Segretario Comunale, ai sensi dell'articolo 97, comma 2) del Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000 attesta la conformità del presente provvedimento alle leggi, allo Statuto ed ai Regolamenti.

CON voti favorevoli 07. astenuti 0. contrari 0. espressi in forma palese per alzata di mano

DELIBERA

DI APPLICARE i coefficienti di cui al citato D.P.R. n. 158/1999 come in premessa esplicitati;

DI APPROVARE con decorrenza 01/01/2019 le tariffe risultanti dal prospetto qui allegato per farne parte integrante della presente;

DI DARE ATTO CHE sull'importo del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, si applica il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni ambientali di cui all'articolo 19 del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992 n. 504, all'aliquota deliberata dalla Provincia;

DI STABILIRE CHE il pagamento del tributo TARI viene effettuato in due rate semestrali con scadenza **31 luglio** e **31 ottobre**, od in un'unica soluzione entro il **31 luglio** dell'anno corrente;

DI STABILIRE per l'anno 2019 le aliquote per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria – I.M.U. nel modo seguente:

- **aliquota 0,40%** abitazione principale (cat. A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze) con la detrazione per abitazione principale di € 200,00;
- **aliquota 0,76%** altri immobili, aree edificabili;
- **aliquota 0%** terreni agricoli in quanto esenti;

DI STABILIRE che, per l'annualità 2019, ai sensi dell'articolo 1, . comma 676, della legge n. 147/2013 l'aliquota della TASI è pari a 1 per mille:

- per tutti gli immobili diversi dall'abitazione principale e relative pertinenze;
- per gli immobili adibiti ad abitazione principale e relative pertinenze classificati nelle categorie catastali A1, A8 e A9;

DI DARE ATTO che tali aliquote saranno valide anche per gli anni successivi in assenza di specifica deliberazione, come previsto dall'art. 1 comma 169 della L. 296/2006;

DI TRASMETTERE TELEMATICAMENTE, mediante inserimento nel Portale del federalismo fiscale, la presente deliberazione che costituisce a tutti gli effetti adempimento dell'obbligo d'invio di cui al combinato disposto dell'art. 52 del D. Lgs. 446/97 e dell'art. 13, commi 13-bis e 15, del D.L. 201/2011, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.

Il Consiglio Comunale, riscontrata l'urgenza di provvedere in merito, con votazione espressa nei modi cui sopra favorevoli 07 astenuti 0 (zero) contrari (zero), la presente è dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Sindaco
Claudio Liera

Il Segretario Comunale
Dott. Giovanni Boggi

8) RIEPILOGO DELLE TARIFFE

UTENZE DOMESTICHE	Ka	Quf	Tariffa (p.fissa)	Kb	Quv	Cu	Tariffa (p.variab.)
Utenza domestica (1 componente)	0,84	1,02893	0,86430	1,00	57,61283	0,84990	48,96514
Utenza domestica (2 componenti)	0,98	1,02893	1,00835	1,80	57,61283	0,84990	88,13726
Utenza domestica (3 componenti)	1,08	1,02893	1,11124	2,00	57,61283	0,84990	97,93029
Utenza domestica (4 componenti)	1,16	1,02893	1,19356	2,20	57,61283	0,84990	107,72332
Utenza domestica (5 componenti)	1,24	1,02893	1,27587	2,90	57,61283	0,84990	141,99892
Utenza domestica (6 componenti e oltre)	1,30	1,02893	1,33761	3,40	57,61283	0,84990	166,48149

ATTIVITA' PRODUTTIVE	Kc	Qapf	Tariffa (p.fissa)	Kd	Cu	Tariffa (p.variab.)
101-Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,32	0,21460	0,06867	4,20	0,06695	0,28119
102-Campeggi, distributori carburanti	0,67	0,21460	0,14378	5,51	0,06695	0,36889
103-Stabilimenti balneari	0,38	0,21460	0,08155	3,11	0,06695	0,20821
104-Esposizioni, autosaloni	0,30	0,21460	0,06438	2,50	0,06695	0,16738
105-Alberghi con ristorante	1,07	0,21460	0,22962	8,79	0,06695	0,58849
106-Alberghi senza ristorante	0,80	0,21460	0,17168	6,55	0,06695	0,43852
107-Case di cura e riposo	1,00	0,21460	0,21460	7,82	0,06695	0,52355
108-Uffici, agenzie, studi professionali	1,13	0,21460	0,24250	9,30	0,06695	0,62264
109-Banche ed istituti di credito	0,58	0,21460	0,12447	4,78	0,06695	0,32002
110-Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	0,87	0,21460	0,18670	7,11	0,06695	0,47601
111-Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	1,52	0,21460	0,32619	12,45	0,06695	0,83353
112-Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere)	0,72	0,21460	0,15451	5,90	0,06695	0,39501
113-Carrozzeria, autofficina, elettrauto	0,92	0,21460	0,19743	7,55	0,06695	0,50547
114-Attività industriali con capannoni di produzione	0,43	0,21460	0,09228	3,50	0,06695	0,23433
115-Attività artigianali di produzione beni specifici	0,55	0,21460	0,11803	4,50	0,06695	0,30128
116-Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie	4,84	0,21460	1,03866	39,67	0,06695	2,65591
117-Bar, caffè, pasticceria	3,64	0,21460	0,78114	29,82	0,06695	1,99645
118-Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	1,76	0,21460	0,37770	14,43	0,06695	0,96609
119-Plurilicenze alimentari e/o miste	1,54	0,21460	0,33048	12,59	0,06695	0,84290
120-Ortofrutta, pescherie, fiori e piante	6,06	0,21460	1,30048	49,72	0,06695	3,32875
121-Discoteche, night club	1,04	0,21460	0,22318	8,56	0,06695	0,57309
122-A COPERTURA DEI COSTI EFFETTIVI	1,80	0,21460	0,38628	50,00	0,06695	3,34750

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Parere di regolarità tecnica: FAVOREVOLE.

**Il Responsabile del Servizio
PANIGHINI Maria Margherita**

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Parere di regolarità contabile: FAVOREVOLE.

**Il Responsabile del Servizio
Maria Margherita Panighini**

PUBBLICAZIONE

In data odierna, la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on-line per 15 giorni consecutivi (art. 124, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000)

Cambiasca, _____

**Il Segretario Comunale
Dott. Giovanni Boggi**

ATTESTAZIONE

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio, attesta che la presente deliberazione:

- è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 del D.Lgs. n. 267/2000;
 è divenuta esecutiva il, decorsi dieci giorni dalla pubblicazione
(art. 134, comma 3, D.Lgs. n. 267/2000).

Cambiasca,

**Il Segretario Comunale
Dott. Giovanni Boggi**

02/04/2019